

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI ATTIVITÀ DI VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 KG/G DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

(OMISSIS)

DETERMINA

ART. 1

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti e le attività di verniciatura di oggetti vari in metallo con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento.

I gestori degli impianti e/o delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

L' Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'artt. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria - nei seguenti casi:

- nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;
- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto e nelle attività, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- nel caso in cui si utilizzano le sostanze contenenti composti organici clorurati di cui alla Legge del 28 Dicembre 1993 n. 549;
- nel caso in cui si utilizzano pigmenti contenenti Pb;
- se gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 superano le soglie di produzione e consumo previste nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (per stabilire le soglie di produzione e consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività presenti all'interno dello stabilimento);

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

- nel caso in cui gli impianti e le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti alla disciplina di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- qualora gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell'Art. 269.

ART. 4

I gestori degli impianti o delle attività comprese nel predetto Allegato 1, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di un nuovo impianto, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione dell'impianto, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio dell'attività.

ART. 5

I gestori delle attività di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio delle attività (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). La messa a regime dell'impianto deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni, ove previste. Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Trasmissione dati analitici", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione le aziende dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo. Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti.

ART. 6

I gestori di impianti ed attività esistenti di verniciatura di oggetti vari in metallo con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g, già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o ai sensi del D.Lgs. 152/06, possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta, per i soggetti interessati, la decadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e, purché tempestiva, consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 7

I gestori delle attività esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni. Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Trasmissione dati analitici", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo. Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti.

ART. 8

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

ART. 9

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

ART. 10

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata. Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato. In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale) da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o della attività purchè l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

ART. 11

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

ART. 12

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dei stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

ART.13

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.14

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

ART. 15

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

ART.16

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. I gestori degli impianti e delle attività esistenti di verniciatura di oggetti vari in metallo con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g possono svolgere l'attività stessa solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

ART. 17

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine.

ART. 18

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Allegato 1

Verniciatura di oggetti vari in metallo con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g

1 Indicazioni generali

Gli impianti che svolgono attività di verniciatura di oggetti vari in metallo con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g sono autorizzati a svolgere le fasi di preparazione del supporto, pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbatura ed altre operazioni assimilabili), pulizia chimica (sgrassaggio), preparazione dei prodotti vernicianti, applicazione dei prodotti vernicianti (a spruzzo, a rullo manuale, con pennello, a spalmatura, a velatura, a cataforesi / anafresi, ad immersione / impregnazione, a flow-coating, elettrostatica, a letto fluido), di appassimento ed essiccazione e la fase di pulizia delle attrezzature.

2 Prescrizioni

2.1 Qualità e quantità materie prime ed ausiliarie utilizzate

L'adesione all'autorizzazione generale prevede che il quantitativo massimo di solvente nei prodotti utilizzati sia complessivamente inferiore o uguale a 5 t/anno.

I prodotti vernicianti non possono contenere solventi organici clorurati di cui alla L. 28 dicembre 1993 n. 549, i composti del Pb nei pigmenti, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; le sostanze di cui alla classe I Tabelle A1 e A2 PARTE II dell'Allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate dei prodotti vernicianti utilizzati contenenti solventi organici volatili, devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale ed essere numerate.

Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e dei solventi deve essere registrato, è disponibile il modello della **Tabella 1**:

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

Intervallo temporale: da.....a.....							
Giorni lavorati nel periodo di riferimento.....							
Ciclo verniciatura	Tipologia prodotto e numero scheda sicurezza	Fornitore prodotto	Quantità di prodotto utilizzata (kg/a)	Quantità di materia solida (kg/a)	Solvente organico contenuto nei prodotti utilizzati (kg/a)	% RS	% COV
Fondo all'acqua							
Fondo a solvente							
Finitura all'acqua							
Finitura a solvente							
Catalizzatore							
Sgrassanti							
Antiruggine							
Prodotto verniciante a polvere							
Diluenti per prodotti vernicianti							
Diluenti di pulizia e lavaggio							
Altro (specificare)							
Totale							

Tabella 1: consumo annuo prodotti vernicianti e solventi. % RS: percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche e di sicurezza); % COV percentuale di composti organici volatili.

Note alla compilazione della tabella: devono essere registrati i prodotti contenenti i solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento.

Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e dei solventi deve essere inviato all'Amministrazione Provinciale, è disponibile il modulo "Attività in deroga - *Invio dati consumo annuo dei solventi*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale. Nel caso in cui gli impianti sono nuovi, trasferiti e soggetti a modifiche sostanziali si prescrive il primo invio del modulo al 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di adesione compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno di adesione. Nel caso di impianti esistenti si prescrive il primo invio del modulo contestualmente alla domanda di adesione, compilato con i dati relativi al consumo effettivo degli ultimi 12 mesi. Si prescrive, poi, per tutti gli impianti l'invio del modulo al 31 Gennaio di ogni anno successivo, compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2.2 Sistemi di abbattimento

Le emissioni derivanti dalle attività di pulizia meccanica (spazzolatura con macchinari fissi, granigliatura, sabbiatura), applicazione dei prodotti vernicianti, di appassimento ed essiccazione del

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

manufatto (comprese le fasi di pulizia e di lavaggio degli impianti ed apparecchiature e le miscele dei prodotti vernicianti), devono essere captate e convogliate prima dello scarico in atmosfera.

Le operazioni di pulizia meccanica (spazzolatura con macchinari fissi, granigliatura, sabbatura) devono essere convogliate a idoneo sistema di aspirazione e trattamento con efficienza di captazione non inferiore al 90%. Gli effluenti devono essere trattati con impianto di depolverazione a secco (come filtro a maniche) od altro idoneo sistema di trattamento. Il sistema di abbattimento deve essere dotato di strumento di controllo dell'efficienza filtrante (ad esempio pressostato differenziale) e, in caso di necessità per il raggiungimento dell'efficienza di captazione sopra riportata, può essere preceduto da un sistema di abbattimento a ciclone.

L'applicazione dei prodotti vernicianti e le fasi di appassimento ed essiccazione del manufatto devono essere svolte presso cabine e tunnel dotati di idonei impianti di captazione e i relativi effluenti devono essere trattati con sistemi di depolverazione a secco o ad umido, con un successivo stadio di adsorbimento dei solventi con filtro a carboni attivi. Lo stadio di adsorbimento a carboni attivi può essere omesso nel caso in cui la ditta utilizzi cicli di verniciatura con prodotti vernicianti all'acqua oppure nel caso in cui si utilizzino prodotti la cui percentuale media in peso di COV sia inferiore al 50% (il calcolo dovrà essere eseguito su base annua sui prodotti vernicianti, catalizzatori, antiruggine, sgrassanti, diluenti e solventi di pulizia e di lavaggio), oppure si dimostri, con il controllo analitico iniziale, di rispettare i valori limite di emissione a camino indicati in **Par. 2.3**. Il carbone attivo, se utilizzato, deve essere sostituito con cadenza relazionata al tipo di carbone e al tipo di solventi organici presenti nei prodotti vernicianti utilizzati.

La miscelazione dei prodotti vernicianti deve essere eseguita all'interno di un locale o cabina dotato di impianto di aspirazione o comunque in prossimità degli impianti di aspirazione utilizzati per l'applicazione dei prodotti vernicianti. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale utilizzo dei filtri a carboni attivi.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale, è disponibile per l'invio dei dati tecnici i modelli delle **Tabelle 2, 3 e 4**.

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Efficienza captazione %	

Tabella 2: scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Tabella 3: scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri

Sistema tecnica sistema di abbattimento per composti organici	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima in fase di applicazione (Nm ³ /h)	
Portata massima in fase di essiccazione (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	
Peso carbone attivo (kg)	
Superficie specifica (m ² /g)	
% saturazione in peso	
Efficienza captazione (%)	

Tabella 4: scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in Appendice 2 dell'Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e riportato in **tabella 5**. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

Ragione sociale					
Autorizzazione alle emissioni in atmosferan°del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

Tabella 5: registro manutenzione sistemi di abbattimento**Note alla tabella:** devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dell'impianto produttivo**2.3 Valori limite**Gli impianti devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 6:**

Inquinante	Valore limite (mg/Nm ³)
Polveri <i>Fase di verniciatura manufatto</i>	3
Polveri <i>Fase di pulizia meccanica</i>	10
Composti organici Classe I <i>Fase di applicazione</i>	5 con flusso di massa ≥ 25 g/h
Composti organici Classe II <i>Fase di applicazione</i>	20 con flusso di massa ≥ 100 g/h
Composti organici Classe III <i>Fase di applicazione</i>	150 con flusso di massa ≥ 2000 g/h
Composti organici Classe IV <i>Fase di applicazione</i>	300 con flusso di massa ≥ 3000 g/h
Composti organici Classe V <i>Fase di applicazione</i>	600 con flusso di massa ≥ 4000 g/h
Carbonio Organico Totale <i>Fase di essiccazione</i>	50*
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO ₂ <i>Fase di granigliatura e sabbatura</i>	5 con flusso di massa ≥ 25 g/h

Tabella 6: valori limite di emissione

Note alla tabella: la valutazione dei flussi di massa relativi a un'unica fase lavorativa dalla quale le emissioni sono convogliate in più camini deve essere eseguita sommando i contributi delle emissioni dei singoli camini.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione dei composti organici:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

*espresso come mgC/Nm³

Il valore limite per le polveri di 10 mg/Nm³ dalla fase di pulizia meccanica è valido come valore limite anche per le polveri prodotte dalle fasi di granigliatura e di sabbiatura svolte all'interno di siti produttivi i cui gestori hanno aderito o aderiranno all' autorizzazione generale predisposta dall'Amministrazione provinciale di Udine per impianti ed attività di saldatura di oggetti e di superfici metalliche (determina dirigenziale n. 2008/664).

2.4 Periodicità dei controlli

Le aziende devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni successiva alla messa a regime delle attività (in caso di impianti nuovi, trasferiti o soggetti a modifica sostanziale) entro 30 giorni dalla messa a regime e, se attività esistente, entro 120 giorni dalla data di adesione alla presente autorizzazione a carattere generale. Per messa a regime si intende la conduzione delle attività nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche le attività esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose. Tutte le aziende devono, poi, eseguire controlli analitici periodici (ogni 5 anni dalla data del primo autocontrollo) delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale.

2.5 Metodi di analisi e di campionamento

Per gli impianti esistenti e nuovi sono validi i metodi di misura precedentemente in uso (UNI EN 13284-1:2003 per polveri; UNI EN 13649:2002 e UNI EN 13526:2002 per i composti organici volatili, UNI EN 13526:2002 e UNI EN 13649:2002 per il carbonio organico totale, M.U. 633:84 del Man. 122 e UNI 10568:1997 per il quarzo in polvere).

Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura precedentemente in uso.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di Tabella 5 deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei

Determina Dirigenziale 2008/2816 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/05/2018

requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13284-1:2003 (punto 5.3 e Allegato C). L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

2.6 Guasto

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento. La Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/279859, 0432/279875 e 0432/279857) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

2.7 Registrazioni

Il gestore deve conservare nella sede in cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

*La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/ambiente/emissioni/Pages/default.aspx>
Per chiedere eventuali informazioni fare riferimento ai numeri di telefono pubblicati nella pagina web dell'Ufficio Emissioni in atmosfera*